

COMUNE DI ROCCAFLUVIONE
(Provincia di Ascoli Piceno)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE

Numero 116 Del 30-09-20

**OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE LA
CICOGNA PERIODO SETTEMBRE 2020/LUGLIO 2021 - PROVVEDIMENTI**

L'anno duemilaventi il giorno trenta del mese di settembre alle ore
19:00 nella Residenza Municipale in seguito a convocazione, disposta nei
modi di legge, si è riunita la GIUNTA COMUNALE nelle persone dei Signori:

=====

LEONI FRANCESCO	SINDACO	P
IANNI GUIDO	VICESINDACO	P
ALFONSI LUIGINO	ASSESSORE	P

=====

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario Comunale DOTT.
ERCOLI PASQUALE

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la Presidenza il Sig.
LEONI FRANCESCO in qualità di
SINDACO ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto su
riferito.

LA GIUNTA COMUNALE

Dato atto che la gestione del Nido Comunale “*La Cicogna*” di Roccafluvione, è stato affidato lo scorso a.s. alla Cooperativa Il Picchio di Ascoli Piceno;

Evidenziato che la situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 nonché la carenza di personale in servizio non ha permesso il normale svolgimento di una procedura di affidamento del servizio in questione per il periodo 2020/2021;

Atteso che:

- 1-la predetta Cooperativa ha finora svolto il servizio ottimamente e con piena soddisfazione di questa Amministrazione e delle famiglie dei bambini che hanno usufruito del nido;
- 2- da una serie di incontri avuti da questa Amministrazione con le famiglie, le stesse hanno suggerito che il servizio fosse mantenuto con le insegnanti che in questi quattro anni hanno operato presso l’Asilo nido “*La Cicogna*” di Roccafluvione;
- 3-la Cooperativa ha fatto pervenire una proposta, con la quale offre di gestire il servizio per l’A/S 2020/2021, con importi mensili differenziati in base al numero di utenti frequentanti, con utenze a carico dell’Ente;
- 4-in attesa di formalizzare un nuovo sistema di gestione del Nido, in concessione o in gestione diretta, si ritiene opportuno provvedere ad un affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett a del nuovo codice dei contratti d.lgs. n. 50-2016 e successive modificazioni ed integrazioni per l’Anno Scolastico 2020/2021, alla cooperativa “*Il Picchio*” di Ascoli Piceno per garantire la continuità del servizio e l’apertura del Nido in tempo utile;

Rilevato che:

- A-deve essere individuato il Responsabile del procedimento, che in questo caso è il Responsabile del Servizio Amministrativo incaricato;
- B-prima di procedere all’aggiudicazione del servizio, ai sensi dell’art. 192 del Testo Unico sulle leggi per l’ordinamento locale, approvato con d.lgs. 267/2000, occorre adottare il relativo provvedimento a contrarre;

Ritenuto doversi deliberare in merito;

Visti:

- lo Statuto ed il vigente Regolamento di contabilità;
- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”;
- il D.Lgs.50/2016 e s.m.i.;
- il Vigente Regolamento per l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori;

Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario e Tributario e Amministrativo per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile della proposta, ai sensi dell’articolo 49, 1^a comma, del Testo Unico n. 267/00;

A unanimità dei voti favorevoli espressi nei modi e forme di legge, e per i motivi esposti in premessa e qui’ richiamati:

DELIBERA

1) DI FORNIRE al Responsabile del Servizio l'indirizzo di procedere con l'affidamento diretto per la per il periodo dal 14/09/2020 al 31/07/2021 - della gestione del Nido Comunale "La Cicogna" di Roccafluvione, alla Cooperativa "Il Picchio" di Ascoli Piceno, prevedendo una spesa mensile così differenziata:

- Modulo da 1 a 7 bambini euro 2.500,00 mensili
- Modulo da 8 a 14 bambini euro 4.850,00 mensili
- Modulo da 14 a 18 bambini euro 5.500,00 mensili

oltre IVA e con utenze a carico Ente;

2) DI DEMANDARE al servizio proponente la stipulazione del relativo contratto, autorizzandolo ad apportare, all'atto della firma, le modifiche non sostanziali che si rendano necessarie o opportune;

3) DI DARE ATTO che si prevede per il periodo dal 14/09/2020 al 31/07/2021 le spese da sostenere come di seguito specificate:

- per il periodo da settembre 2020 a gennaio 2021 si considera il modulo fino a n. 7 bambini – per un costo mensile di euro 2.500,00 oltre IVA;
- per il periodo da febbraio 2021 a luglio 2021 si considera il modulo fino a 14 bambini – per un costo mensile di euro 4.850,00 oltre IVA;

la spesa relativa, contenuta nell'importo di euro 39.000,00, oltre l'Iva e le utenze (acqua luce gas), sarà imputata all'intervento di cui al Cap. 647 cod. bil. 12.01-1.03.02.99.999.

4) DI NOMINARE il Segretario Comunale Dott. Pasquale Ercoli Responsabile del Servizio Amministrativo e Finanziario, quale Responsabile del procedimento, dando al Funzionario mandato di dare esecuzione al presente atto;

5) DI APPROVARE lo schema di contratto ed il capitolato che sono allegati al presente atto;

6) DI COMUNICARE la presente deliberazione, contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio e al sito Web comunale, ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'articolo 125, del d.lgs. 18.08.2000 n. 267.

Inoltre,

LA GIUNTA COMUNALE

Rilevata la necessità di dare esecuzione al presente atto;

Stante l'urgenza di provvedere,

Ad unanimità di voti espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Allegato: schema contratto

REPUBBLICA ITALIANA

Repertorio: n.
COMUNE DI ROCCAFLUVIONE
(Provincia di Ascoli Piceno)

Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE DAL
14/09/2020 AL 31/07/2021.

L'anno duemila venti (2020), il giorno, del mese di, presso la Residenza Municipale di Roccafluvione, nell'Ufficio di Segreteria comunale

TRA

Il Comune di Roccafluvione, con sede in Roccafluvione, P.zza Aldo Moro n.4; codice fiscale: 80004250447; partita iva: 00424780443, rappresentato dal Segretario Comunale Dott. Ercoli Pasquale il quale interviene al presente atto in qualità di responsabile servizio amministrativo e servizio finanziario ai sensi e per gli effetti degli art. 107 e 109 del testo Unico 18 agosto 2000, n. 267, in seguito denominato anche "Stazione Appaltante".

E

La Società Cooperativa "....." con sede in con sede in Via. - Partita IVA il signor, domiciliato per la carica ove sopra, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di di seguito denominato "Appaltatore".

PREMESSO

- CHE con deliberazione della Giunta comunale n. 116 in data 30/09/2020, esecutiva ai sensi di legge, si stabiliva di procedere all'affidamento del servizio di Asilo Nido Comunale, mediante procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art.36 del Dlgs n. 50-2016 e successive modificazioni ed integrazioni;

- CHE con determinazione del Responsabile del servizio Amministrativo e Personale incaricato n. 53 del 09/11/2020, il servizio è stato affidato ed è stato approvato lo schema del presente contratto;

CIO' PREMESSO

Essendo intenzione delle Parti addivenire alla stipulazione del contratto in forma valida e regolare, le stesse convengono e stipulano quanto appresso:

ART. 1) - La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 2) - Il Signor nella sua qualità di del Comune intestato nel cui nome e nell'interesse del quale dichiara di operare e di agire, conferisce alla Società di, che accetta, l'appalto del servizio di gestione Asilo nido comunale per il periodo 14/09/2020 al 31/07/2021;

ART. 3) - Il corrispettivo dell'appalto viene stabilito in € 39.000,00 oltre l'Iva;

ART. 4) - L'appalto è concesso dall'Ente, ed accettato dall'appaltatore, sotto l'osservanza piena, assoluta ed insindacabile di norme, modalità e condizioni contenute nel capitolato speciale della gestione dell'asilo nido comunale, approvato con determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n. del, che qui si intendono integralmente richiamati, quantunque non allegati al presente contratto, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione, di cui l'appaltatore dichiara di averne piena conoscenza.

ART. 5) - L'appaltatore assume con tale contratto tutti gli impegni previsti nel capitolato, nonché ogni responsabilità per danni a persone e cose che potessero derivare dall'esecuzione del servizio e ogni impegno ad applicare integralmente e norme contenute nel contratto collettivo Nazionale di lavoro per gli operai dipendenti e negli accordi locali integrativi dello stesso in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge il servizio suddetto.

ART. 6) - L'Appaltatore trasmetterà periodicamente copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

ART. 7) - Il pagamento dei compensi per le prestazioni, da effettuarsi nei modi e nei tempi previsti dal successivo articolo 10, è subordinato alla prestazione da parte dell'appaltatore del DURC (Documento unico Regolarità Contributiva), attestante l'assolvimento dei versamenti presso gli istituti previdenziali. Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra, l'appaltatore non potrà opporre eccezioni alla stazione appaltante, né rivendicare titolo di risarcimento di danni. -Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra, la ditta aggiudicataria non può opporre eccezione alla stazione appaltante, né a titolo di risarcimento di danni.

ART. 8) - Il presente contratto ha validità dal 14/09/2020 e terminerà il 31/07/2021;

ART. 9) - L'appaltatore dovrà garantire che il servizio sia svolto con diligenza e cura. Ove l'Amministratore verificasse che le prestazioni non siano eseguite nei modi e nelle forme dovute, formulerà contestazione scritta all'appaltatore, invitandolo a rimuovere le inadempienze contestate nei tempi strettamente necessari, che saranno valutati a insindacabile giudizio, riservandosi di applicare una penale variabile da € 258,23 a 1032,91, in rapporto alla gravità dell'inadempienza e, nei casi più gravi, a risolvere anticipatamente il rapporto.

ART. 10) Il pagamento del corrispettivo avrà luogo a seguito di presentazione di fattura elettronica mensile posticipata, entro 30 giorni (diconsi giorni trenta), dal ricevimento della fattura stessa, a mezzo mandato di pagamento. Le fatture dovranno essere intestate

ed inviate al Comune di Roccafluvione, P.zza A. Moro n. 4. Alle fatture mensili prodotte, l'appaltatore dovrà inoltre inderogabilmente allegare il numero di ore lavorate. Non potrà farsi luogo alla liquidazione di somme non giustificate. Dal corrispettivo saranno detratte le eventuali penalità applicate. Inoltre, a garanzia di ogni responsabilità, sia civile che penale, per danni legati all'espletamento del servizio, la società appaltatrice ha presentato polizza assicurativa n... del, rilasciata dalla Compagnia di Assicurazione per un massimale del valore di €

ART. 11) – L'Appaltatore, con la firma del presente contratto, assume l'obbligo di Tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 7 della legge 136/2010, con clausola risolutiva compresa del contratto stesso per le transazioni eseguite senza avvalersi di aziende di credito o della Società Poste S.P.A.

ART. 12) - Il presente contratto non è cedibile a terzi, né pignorabile.

ART. 13) L'Appaltatore dichiara di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99 in quanto occupa non più di 15 dipendenti.

ART. 14) - Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto, nessuna esclusa ed eccettuata, sono ad esclusivo carico della aggiudicataria, che dichiara di accettarle.

ART. 15) - Del presente contratto le parti richiedono la registrazione in misura fissa, trattandosi di servizio soggetto all'imposta sul valore aggiunto (IVA).

ART. 16) Per tutte le controversie nascenti dal presente appalto, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, che non si sia possibile definire in via amministrativa, saranno deferite alla competenza esclusiva del Foro di Ascoli Piceno.

ART. 17) - Per tutti gli effetti del presente atto, la società appaltatrice elegge domicilio legale presso la propria sede legale di

ART. 18) - Per quanto non previsto e convenuto nel presente contratto, i contraenti rinviano alle norme contenute nella lettera di invito, nel Capitolato e alle disposizioni del Codice dei contratti pubblici, approvato con Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che regolano la materia.

ART. 19) – Ai sensi dell'articolo 10 del Decreto Legislativo 30 giugno 1996, n. 196, l'appaltatore autorizza il proprio consenso al trattamento dei dati personali che lo riguardano. L'Ente appaltante, ai sensi del successivo articolo 13, comma 1, informa l'Appaltatore che tratterà i dati di cui entrerà in possesso, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Funzionario Responsabile del Comune

la Ditta appaltatrice

Allegato : capitolato

CAPITOLATO SPECIALE DELLA GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE

Art. 1 Oggetto del servizio

L'Amministrazione Comunale affida all'impresa aggiudicataria la gestione del nido d'Infanzia comunale "la Cicogna" per un numero massimo di bambini 18 per i seguenti servizi:

01) Il servizio Asilo Nido è destinato ai bambini di ambo i sessi che abbiano compiuto il 3^o mese di età e non abbiano superato il 36^o alla data di scadenza di presentazione della domanda per la graduatoria di ammissione.

02) Servizio di pulizia e riordino locali;

03) servizio di fornitura pasti;

- L'asilo nido è aperto dal 14/09/2020 al 31/07/2021, ad eccezione dei giorni festivi riportati in calendario, dalle ore 7,30 alle ore 16, in modo continuativo, di tutti i giorni della settimana dal lunedì al venerdì.

- Il Comune di Roccafluvione mette a disposizione della Cooperativa Sociale, la struttura con destinazione ad asilo nido, sita in via della Resistenza n. 01 entrata superiore e Via P. Nenni s.n. entrata inferiore;

Tale struttura è stata autorizzata e accreditata al funzionamento, ai sensi L.R.n.9/2003 e Regolamento Regionale n.10/2003. La capacità ricettiva è stata determinata in max n.18 bambini;

-Compete al Comune di Roccafluvione, oltre a quanto previsto nei successivi articoli:

a) compilare la graduatoria dei richiedenti il servizio ed inoltrarla alla ditta aggiudicataria, per essere utilizzata;

b) stabilire i criteri e le modalità di fruizione del servizio oltre che determinare le rette mensili da porre a carico degli utenti;

c) il controllo circa l'applicazione delle norme pattuite tra i contraenti.

- Compete alla Cooperativa aggiudicataria oltre a quanto previsto dai successivi articoli:

a) attenersi alla graduatoria degli utenti formata dal competente Ufficio Comunale;

b) applicare ai propri operatori il contratto collettivo in vigore per i lavoratori delle cooperative sociali ed il regolamento interno. La regolarità contributiva e retributiva è accertata con idonea documentazione con cadenza semestrale;

c) garantire la riservatezza delle informazioni su persone che fruiscono delle prestazioni oggetto della presente convenzione.

- d) provvedere alla mensa propria del nido: approvvigionamento, preparazione e somministrazione dei pasti;
- e) manutenzione degli effetti personali e pulizia della struttura;

A fronte del servizio di gestione prestato, il Comune garantirà all'Impresa aggiudicataria:

1-Comodato gratuito della struttura, comprensivo di arredamento; le utenze quali, acqua, energia elettrica, telefono etc., metano o GPL per cucina e riscaldamento saranno poste a carico dell'Ente;

2 – manutenzione ordinaria dei locali, le pulizie dei locali i prodotti, i pannolini etc. sono a carico della ditta aggiudicataria;

Il pagamento del contributo integrativo comunale sarà erogato dal Comune alla scadenza dell'anno di servizio di riferimento, prima nel caso in cui il numero degli iscritti avrà raggiunto il numero massimo rispetto alla capacità ricettiva.

ART. 2 Caratteristiche del personale

Le prestazioni relative all'oggetto del presente capitolato saranno svolte dall'aggiudicataria mediante propri educatori, nel rapporto stabilito dalla normativa regionale.

L'Impresa aggiudicataria dovrà fornire educatori che siano in possesso dei requisiti prescritti dal Regolamento Regionale n.13 del 14.12.2004 art.14, così come modificato con R.R. n. 1/2008.

L'Impresa aggiudicataria dovrà fornire personale preposto ai servizi generali non educativi;

Il rapporto numerico tra educatori e bambini deve essere conforme a quanto previsto dalla normativa statale e regionale vigente (LR n. 9/2003) e comunque tale da assicurare un elevato standard qualitativo del servizio;

Il personale deve mantenere un comportamento irreprensibile, agire con la massima professionalità con diligenza perizia, prudenza e rispettare la dignità dell'utenza ed il segreto d'ufficio.- Tutto il personale deve essere maggiorenne.-

Prima dell'avvio del servizio l'I.A. è tenuta a consegnare l'elenco del personale impiegato presso il nido, specificando la mansione svolta e la tipologia di contratto applicato e qualifica e successivamente aggiornare la eventuali variazioni di personale;

Dovranno essere garantite le pulizie dei locali, degli arredi, delle attrezzature e degli spazi interni ed esterni, utilizzando prodotti con caratteristiche tali da garantire l'idoneità degli stessi al particolare impiego all'interno dell'asilo nido, producendo le relative schede tecniche;

I Pasti che sono a carico dell'I.A. dovranno essere erogati sulla base dei menù e delle tabelle dietetiche approvate dall' Asur di Ascoli Piceno e avvalendosi di fornitori in possesso di idonee garanzie nel rispetto delle norme vigenti in materia- L'asilo nido è dotato di cucina attrezzata. -Nel corso della durata dell'appalto potranno essere effettuati sopralluoghi da parte del personale Comunale per verificare la qualità dei pasti e le condizioni igieniche delle strutture.-

Il Gestore dovrà provvedere direttamente alla fornitura di materiale di consumo del personale dei bambini compresi i pannolini, i prodotti farmaceutici e quant'altro necessario.

Art. 3 Referente del servizio

L'Impresa aggiudicataria deve nominare un referente, le cui generalità dovranno essere comunicate per iscritto subito dopo l'aggiudicazione. Egli sarà l'interlocutore unico con il Comune per tutti gli aspetti gestionali. Egli avrà il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero insorgere relativamente all'espletamento dei servizi e deve garantire la reperibilità tramite un sicuro recapito telefonico. Il Referente risponderà inoltre di eventuali disservizi che dovessero essere riscontrati e contestati dall'Ufficio competente. Requisiti minimi posseduti dal referente devono essere:

- Diploma di laurea in pedagogia, psicologia e discipline umanistiche ad indirizzo psico-socio-pedagogico, corsi di laurea di secondo livello o specializzazione in pedagogia, psicologia o discipline umanistiche ad indirizzo socio-psyco-pedagogico;
- Esperienza nel settore identico di asilo nido di almeno 4 anni;
- idoneità fisica e attitudinale al compito assegnato;
- assenze di condanne penali e di carichi penali pendenti.

Art. 4 Prestazioni

- L'Impresa aggiudicataria adempirà ai servizi contenuti nel capitolato, con l'organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio.
- In particolare la cooperativa dovrà provvedere a fornire a proprie spese il personale educativo, di cucina e addetto alle pulizie nel numero necessario per l'espletamento del servizio previsto dalle leggi e regolamenti vigenti.
- Il personale non potrà accampare, nei confronti del Comune, alcun diritto in relazione al rapporto di prestazione d'opera, intercorrente ed intercorso, con l'Impresa aggiudicataria.
- L'Impresa aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità relativa ad infortuni e/o danni arrecati a persone e a cose, tanto dell'Amministrazione che di terzi, in dipendenza di inosservanza o inadempienza nell'esecuzione delle prestazioni di cui al presente capitolato.
- L'Impresa aggiudicataria si obbliga a rispettare nei confronti dei propri operatori, le disposizioni legislative in materia di sicurezza sul lavoro e assicurazioni obbligatorie nonché le condizioni normative e retributive risultanti dai contratti di lavoro di categoria e dagli accordi integrativi degli stessi.
- L'Impresa aggiudicataria si obbliga ad esibire, in qualsiasi momento ed a semplice richiesta, le ricevute dei pagamenti dei contributi assicurativi e previdenziali relativi al personale utilizzato. Nel caso di inottemperanza a tale obbligo, o qualora siano riscontrate irregolarità, l'Amministrazione segnalerà la situazione al competente Ispettorato del Lavoro.
- L'Amministrazione, nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione alla cooperativa delle inadempienze ad essa denunciate dall'Ispettorato del Lavoro, si riserva il diritto di operare una ritenuta fino al 20% sull'importo dovuto. Tale ritenuta sarà rimborsata soltanto quando l'Ispettorato predetto avrà dichiarato che la cooperativa si sia posta in regola; per il ritardato pagamento la cooperativa non potrà sollevare eccezione alcuna né pretendere alcun risarcimento di danno.
- L'appaltatore è obbligato a svolgere annualmente attività di formazione ed aggiornamento degli operatori in considerazione delle particolari caratteristiche del servizio.
- l'Impresa aggiudicataria si impegna a rispettare il D. lgs. 9 aprile 2009 n. 81 e ss.mm.ii. e , a comunicare entro 10 giorni dalla stipula del contratto, il nominativo del responsabile della sicurezza.

- L'Impresa aggiudicataria si obbliga a dotarsi, entro quattro mesi dalla stipula del contratto, del documento di corretta prassi igienica previsto dal D. lgs. 155/97 art. 5.
- Presso l'Asilo Nido oltre agli arredi, sono presenti varie attrezzature, per la quale è fatto obbligo di redigere un inventario, tali attrezzature restano di proprietà dell'Ente ed in uso alle attività dell'Asilo Nido.
- L'Impresa aggiudicataria risponde degli arredi e delle attrezzature, rispondendo in proprio di eventuali rotture e danneggiamenti.

Art.5 Durata del contratto

- L'appalto avrà la durata 1 anno dalla data della stipula del contratto e comunque dalla decorrenza stabilita dal 14/09/2020 al 31/07/2021.-
- Esso decadrà di pieno diritto alla sua scadenza naturale senza necessità di alcuna comunicazione, preavviso o messa in mora da parte del Comune.
- Il termine del 31/07/2021 è da considerarsi perentorio.
- L'aggiudicatario è tenuto, in ogni caso, alla proroga del rapporto, nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalle vigenti normative, alle medesime condizioni, modalità e fissati nel contratto, fino all'individuazione del nuovo contraente a seguito delle necessarie procedure per il nuovo affidamento del servizio.

Art. 6 Ulteriori precisazioni

L'Impresa al di fuori degli obblighi previsti nel presente capitolato, può effettuare il servizio di asilo nido nelle giornate festive e per orari eventualmente eccedenti il monte ore stabilito. In tal caso le condizioni economiche e le modalità sono concordate direttamente tra utenti e Impresa aggiudicataria senza alcun onere o responsabilità da parte del Comune.

ART. 7 Procedura di aggiudicazione

Gli importi sono quelli relativi alla precedente aggiudicazioni riformati con nota del 3/09/2020 n. 8249 così specificati:

- Modulo da 1 a 7 bambini € 2.500,00 mensile
- Modulo da 8 a 14 bambini € 4.850,00 mensili
- Modulo da 14 a 18 bambini € 5.500,00 mensili

oltre l'Iva con utenze a carico dell'Ente;

L'offerta di cui sopra dovrà tenere conto dei seguenti elementi e condizioni:

- utenti del servizio: massimo 18 bambini;
- orari di apertura: 7.30 - 16,00 (salvo diversa articolazione e disposizione dell'Amministrazione Comunale in base alle esigenze degli utenti) di ciascun giorno feriale esclusa la domenica e qualunque altro giorno festivo infrasettimanale e l'intero mese di Luglio;

Art. 8 Danni a cose/personone

Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale dell'aggiudicataria e/o a terzi comunque denominati o cose, per qualsiasi causa nell'esecuzione del servizio, intendendosi al riguardo che ogni eventuale onere è già compreso nel corrispettivo del contratto.

L'Impresa aggiudicataria è l'unica responsabile dei danni che comunque dovessero derivare nell'espletamento del servizio e nella utilizzazione delle attrezzature fornite dal Comune al personale od essere provocati a terzi, a persone o cose per fatto della Aggiudicataria medesima e dei suoi dipendenti.

A suo completo ed esclusivo carico resta qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune.

A tal fine l'Impresa aggiudicataria deve essere in possesso di un'adeguata polizza assicurativa da presentare in copia prima della stipula del contratto.

Restano a carico dell'Aggiudicataria gli eventuali danni che dovessero verificarsi alle strutture, agli arredi e alle attrezzature utilizzate per negligenza e per uso improprio da parte del personale dipendente della stessa.

L'Impresa aggiudicataria è comunque tenuta a reintegrare in modo corrispondente alla fornitura iniziale gli arredi, attrezzature e suppellettili danneggiate per utilizzo improprio.

L'appaltatore, prima della gestione del servizio, è tenuto a stipulare apposita polizza RCT/O a copertura di tutti i rischi della gestione, ivi compresa la somministrazione dei pasti, con massimale per danni a cose o persone non inferiore a 1.500.000,00 euro.

Art. 9 Organo di controllo

Il Comune di Roccafluvione dovrà istituire presso la propria struttura un apposito Comitato dell'Asilo, organo di partecipazione e controllo, ai sensi degli articoli n.10,11,12 e 13 del vigente Regolamento Comunale per il funzionamento dell'Asilo Nido.

Art. 10 Responsabilità dell'aggiudicatario

L'Impresa aggiudicataria utilizzerà nello svolgimento del servizio, con spesa a proprio totale carico, personale - e cioè educatori, addetti ai servizi, figure professionali di coordinamento e sanitarie- in possesso dei titoli abilitativi richiesti da leggi e regolamenti regionali vigenti in materia. I compiti di detto personale sono quelli previsti dagli articoli 14-15-16 e 17 del Regolamento Comunale per il funzionamento dell'asilo nido e dalle leggi e regolamenti regionali vigenti in materia.

Dovrà obbligatoriamente essere garantito il rapporto tra personale educativo e "posto-bambino" previsto dalla normativa vigente in materia. E' fatto obbligo di aumentare detto rapporto, in relazione alla gravità e numero dei casi, quando si è in presenza di bambini portatori di handicap.

La sostituzione del personale assente dovrà essere immediatamente garantita con personale esclusivamente in possesso dei requisiti e titoli professionali richiesti.

I nominativi del personale impiegato dovranno essere comunicati al Comune di Roccafluvione.

Tutto il personale impiegato deve possedere i seguenti requisiti di base:

capacità fisica e professionale a svolgere il compito assegnato ed idoneità sanitaria previsti dalla normativa vigente;

Titolo di studio richiesto secondo la l.r.09/2003 e r.r. 13/2004; idoneità psico attitudinale per l'attività da svolgersi con gli utenti, le assenze di condanne penali e di carichi penali pendenti.

Presso l'Impresa aggiudicataria deve essere conservata la documentazione attestante le certificazioni sanitarie previste, le certificazioni professionali di cui sopra e quelle inerenti l'assenza di condanne penali e di carichi penali pendenti.

Il responsabile del servizio servizi sociali ha facoltà di verificare in ogni momento la sussistenza delle condizioni sanitarie necessarie per l'espletamento del servizio.
Il personale incaricato dovrà essere in possesso del libretto di idoneità sanitaria.

Art. 11 Ulteriori adempimenti dell'aggiudicatario

L'Impresa aggiudicataria dovrà provvedere a fornire a proprie spese gli alimenti per la mensa e i prodotti per la pulizia dei locali nelle quantità necessarie per l'espletamento del servizio.

L'appaltatore ha l'obbligo di rispettare le direttive igieniche, così come richiesto a norma di legge (pulizia dei locali, conservazione e somministrazione dei cibi). La qualità degli alimenti somministrati ai bambini del Nido deve essere di prima scelta.

L'Impresa aggiudicataria dell'asilo nido deve garantire i più idonei controlli, prestazioni, servizi, per la tutela e prevenzione della salute dei bambini, nel rispetto delle norme vigenti in materia.

La gestione della struttura dovrà essere effettuata nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della sicurezza, salute ed igiene dei bambini.

Le diete devono essere differenziate a seconda dell'età; le tabelle dietetiche, anche in relazione all'età, dovranno essere predisposte da personale qualificato della ASUR competente per territorio.

Art. 12 Andamento del servizio

Nel caso in cui l'Amministrazione dovesse rilevare che l'andamento del servizio non è conforme alle prestazioni previste dal presente capitolato e dal Regolamento Comunale per il funzionamento dell'asilo nido, l'Amministrazione stessa contesterà l'inadempienza all'Impresa aggiudicataria assegnando alla medesima un termine massimo di 15 giorni per fornire le proprie giustificazioni.

Qualora, ricevute le giustificazioni, l'Amministrazione non le ritenesse valide richiamerà l'Impresa aggiudicataria al rispetto degli obblighi previsti ovvero, nei casi più gravi, procederà ad una formale diffida fissando un termine entro il quale la cooperativa dovrà adeguarsi agli impegni assunti. Decorso inutilmente tale termine, l'Amministrazione pronuncerà unilateralmente la risoluzione del contratto fatto salvo il risarcimento dell'eventuale danno.

La convenzione è risolta con semplice dichiarazione di parte, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale danno, nei seguenti casi:

- mancata applicazione da parte dell'Impresa aggiudicataria ai propri operatori soci e non del contratto collettivo di lavoro in vigore per i lavoratori delle cooperative sociali;
- mancata stipula di apposita polizza assicurativa per un'idonea copertura di eventuali danni che possono occorrere agli operatori dell'Impresa aggiudicataria od essere provocati da terzi- R.C.T.-nello svolgimento delle attività previste;
- grave inadempienza dell'Impresa aggiudicataria tale da compromettere il buon risultato della gestione del servizio appaltato;
- ritardi ingiustificati nel pagamento da parte dell'Amministrazione della quota contributo pro utente a carico della Regione una volta che quest'ultima l'abbia liquidata al Comune.

Art. 13 Personale

Al fine di garantire la continuità del servizio la ditta che risulterà aggiudicataria del servizio di gestione dell'asilo nido dovrà provvedere all'assunzione del personale attualmente in servizio ove questi accettino l'incarico.

Art. 14 Domicilio

L'Impresa deve fornire al Comune un proprio recapito telefonico per eventuali comunicazioni ed eleggere domicilio nel Comune di Roccafluvione (A.P.).

Art. 15 Penalità

L'Impresa aggiudicataria, ferme restando le eventuali conseguenze civili e penali, è soggetta a una penalità da € 50,00 sino a € 500,00 – a seconda della gravità dell'infrazione -qualora:

- 1) non fornisca tutte le prestazioni convenute;
- 2) effettui con ritardo tutti gli adempimenti prescritti e in caso di invito al miglioramento e all'eliminazione di difetti o imperfezioni del servizio non ottemperi o ottemperi in ritardo;
- 3) non adempia, o adempia parzialmente, alle prestazioni previste dal presente Capitolato.

In presenza degli atti o dei fatti di cui sopra, l'Amministrazione, mediante provvedimento motivato del Funzionario responsabile del servizio procederà alla contestazione formale, invitando l'Impresa aggiudicataria a formulare le proprie controdeduzioni entro 10 giorni.

Qualora l'aggiudicataria non adempia a tale incombenza nel termine prefissato o non fornisca elementi ritenuti idonei a giustificare le inadempienze contestate, si disporrà l'applicazione della penale nella misura sopra indicata. La determinazione della penale è commisurata alla gravità del fatto contestato e all'eventuale recidiva.

Le penalità a carico dell'Aggiudicataria saranno prelevate dalle competenze ad essa dovute.

Art. 16 Risoluzione del contratto

Il presente disciplinare è senz'altro impegnativo per l'Impresa aggiudicataria e per il Comune all'atto della sua sottoscrizione.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di risolvere il contratto in qualunque tempo, senza alcun genere di indennità e compenso per l'Impresa aggiudicataria in caso di:

- 1) interruzione del servizio senza giusta causa;
- 2) reiterata inadempienza agli obblighi previsti dal capitolato, delle disposizioni di legge e dei regolamenti, mancata stipula delle polizze assicurative previste dal capitolato.
- 3) inosservanza dei divieti di subappalto dei servizi e/o cessione di contratto, anche parziale;
- 4) perdita dei requisiti di idoneità morale e tecnica certificati e/o dichiarati dalla stessa in sede di gara;
- 5) inadeguatezza o mancata rispondenza ai principi che informano l'etica del lavoro (decoro, serietà professionale, improduttività, comportamento abitualmente scorretto verso gli utenti o verso le famiglie ecc.) e secondo quanto espressamente riportato nel capitolato;

6) ogni altra causa incompatibile e/o difforme dagli obblighi contrattuali, di perdita di requisiti previsti dalla normativa, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale danno.

Si conviene come unica formalità preliminare della risoluzione del contratto la contestazione degli addebiti con le modalità di cui al precedente articolo. Ciò con opportuna salvezza di ogni ragione ed azione per rivalsa dei danni in conseguenza dell'inadempimento da parte dell'Impresa aggiudicataria dei propri impegni contrattuali e delle penali maturate. Per ritardi, inadempimenti o difetti di esecuzione dei servizi, ogni maggiore costo dei servizi stessi effettuati da altre ditte, comprese le eventuali spese per atti e simili, resta a carico dell'Impresa aggiudicataria.

In caso di risoluzione del contratto non verrà riconosciuto indennizzo alcuno all'Impresa aggiudicataria, salvo il pagamento del corrispettivo per le prestazioni regolarmente eseguite.

E' automatica la risoluzione del contratto in caso di fallimento o cessazione della aggiudicataria. In tutti i casi la risoluzione del contratto deve essere comunicata con Racc. AR. Con la risoluzione del contratto il Comune acquisisce il diritto di incamerare l'intera cauzione, salvo il risarcimento del maggior danno.

Art. 17 Divieto di subappalto

In considerazione della natura dell'appalto relativo a "servizi alla persona", il Comune non riconosce altra controparte che l'Impresa aggiudicataria della presente gara, nella persona giuridicamente abilitata a rappresentarlo. E' vietato cedere o subappaltare il servizio assunto, pena l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento del deposito cauzionale, salvo ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati.

art. 18 Spese contrattuali

La stipula del contratto con l'Impresa aggiudicataria potrà avvenire solo successivamente all'acquisizione della certificazione richiesta dall'Ufficio preposto del comune di Roccafluvione. - Tutte le spese comunque inerenti e conseguenti l'atto contrattuale regolante i rapporti del servizio appaltato sono a carico dell'Aggiudicataria.

Art.19 Corrispettivo-Obblighi di cui alla Legge n. 136/2010

Il corrispettivo del presente appalto è determinato dall'offerta economica presentata in data 23/09/2020 prot. 8249, che dovrà essere assoggettata allo split payment al momento del pagamento;

La S.A. liquiderà all'Impresa aggiudicataria il corrispettivo pattuito in rate mensili previa presentazione di regolare fattura riepilogativa dei servizi effettuati nel periodo di riferimento, con allegato un prospetto analitico delle ore di servizio effettuate. Il relativo pagamento avrà luogo entro 30 giorni dal ricevimento della stessa. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziaria di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 e smi.-

Art.20 Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si rinvia a quanto espressamente previsto dal Codice Civile e dalle norme e regolamenti comunitari, nazionali e regionali vigenti in materia.

Si applicano inoltre le leggi e i regolamenti che possano venire emanati nel corso del contratto, comunque attinenti ai servizi oggetto della presente gara.

Nessun eventuale accordo verbale, che comporti aggiunte o modifiche al contenuto del contratto, potrà avere efficacia, se non tradotto per iscritto e nelle forme amministrative previste.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il SEGRETARIO
DOTT. ERCOLI PASQUALE

Il PRESIDENTE
LEONI FRANCESCO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della stessa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, trascorsi i quali sarà esecutiva nei casi di cui all'art. 134 comma 3 D.lgs. n. 1267/2000.

Li 09-02-2021

Il Segretario Comunale
DOTT. ERCOLI PASQUALE

Della presente deliberazione è data comunicazione ai capigruppo consiliari mediante elenco, ai sensi dell'art. 125 c. 1 D. Lgs. 267/2000.

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il:

- () 30-09-20 perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000;
- () 20-02-2021 per decorrenza dei termini previsti dall'art. 134, c. 3 del D.Lgs. 267/2000;

ANNOTAZIONI
